



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 15 dicembre 2022

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario relatore
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del

comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2020/22, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2020/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2020, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR;

VISTA la deliberazione n. 21/2021/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 20/2021/INPR con la quale sono stati ripartiti fra i Magistrati in servizio presso la Sezione i controlli rientranti nel programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 27/2021/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 43/2021/INPR con la quale è stato disposto il controllo del Rendiconto 2020 contestualmente al Bilancio di previsione 2020-2022;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 34/2022 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Daniela D'Amaro;

FATTO E DIRITTO

Com'è noto, la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", ha introdotto in maniera innovativa nell'ordinamento forme di controllo cd. "collaborativo" da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), ha poi previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti Sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto dell'esercizio di competenza, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle previsioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto, in particolare, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno (ora riferibili ai saldi di finanza pubblica) e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria, in ordine alle quali l'amministrazione non abbia

adottato le misure correttive segnalate dall'Organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno fosse “ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità”, concorrendo “alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell’equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno” (sentenza n. 179 del 2007) ritenendo, altresì, che tale nuova attribuzione trovasse diretto fondamento nell’art. 100 Cost.; quest’ultima disposizione assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo “sulla gestione del bilancio dello Stato”, ivi previsto, come oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata.

Con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, i controlli sui bilanci hanno assunto caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, prevedendosi, nell'ambito delle verifiche di cui alla citata legge 266/2005, la possibilità di accertamento, da parte delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (oggi peraltro superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio, di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.); si è poi statuito l’obbligo per le amministrazioni interessate di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, oggi previsto per gli enti locali dall’art. 148 bis del D. lgs. 267/2000.

La *ratio* che ha caratterizzato questa evoluzione va rinvenuta nella finalità di prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l’equilibrio del bilancio di cui al novellato art. 81 della Costituzione, riverberandosi tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, con possibile vanificazione della funzione di coordinamento dello Stato, volta al rispetto degli obblighi euro - unitari (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 40 del 2014). Ne consegue che tale tipo di controllo è esercitato nell’interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso, per cui il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive per l’ente appare anch’esso strumentale al rispetto degli obblighi che lo Stato medesimo ha assunto nei confronti dell’Unione europea, in ordine alle politiche di bilancio.

Posto che, peraltro, non sono mai state abrogate le disposizioni contenute nelle citate leggi n. 131/2003 e n. 266/2005, coesiste ad oggi una duplice finalità del controllo finanziario sugli enti locali: da un lato, esso è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati la reale situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell’Ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le misure correttive che ritengano più opportune; dall’altro, a fronte di irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell’ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche, la cui gestione è demandata all’ente assoggettato a controllo.

In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal D.lgs.118/2011 che, in

adempimento della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale (art. 119 della Costituzione), ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

In ragione delle considerazioni che precedono, vanno altresì richiamate le linee guida della Sezione delle autonomie (già citate nel preambolo: ci si riferisce, in particolare, alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla predetta Sezione con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR), ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali, indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia gestione finanziaria, risultato di amministrazione e indebitamento.

Secondo la giurisprudenza (cfr. Corte cost., sentenza n. 40/2014), il controllo ex art. 148 bis D. lgs. 267/2000 ha natura preventiva ed è segnatamente preordinato al riscontro di ogni disfunzione contabile che si appalesi dalla "strumentazione" economico-finanziaria ("irregolarità suscettibili di pregiudicare anche in prospettiva gli equilibri economico-finanziari degli enti", ex art. 148 bis, comma 1 del TUEL). Siffatto controllo riguarda, tra l'altro, la "violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria" (art. 148 bis, comma 3, primo periodo, D. lgs. 267/2000). L'accertamento di detta violazione non determina immediati provvedimenti interdittivi da parte della Corte dei conti. Infatti, l'interdizione consegue a fattispecie diverse da quella indicata, preclusive dell'"attuazione dei programmi di spesa" (art. 148 bis, comma 3, terzo periodo del TUEL), per "la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria". Più specificamente, queste ultime alterano in concreto il bene giuridico dell'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale, producendone una lesione effettiva. Al contrario, nelle prime ("violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria") il suddetto bene giuridico è soltanto minacciato. Rafforza tale distinzione la richiamata previsione normativa per cui le irregolarità siano suscettibili "anche in prospettiva" (art. 148 bis, comma 1, del TUEL) di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. La presunzione legale di pericolo, nei termini suddetti, comporta la verifica degli eventuali conseguenti effetti dannosi per l'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale: essi non ricorrono ove lo scrutinio delle misure correttive operate dall'ente locale rilevi l'idoneità /efficacia in concreto delle stesse, perché ascrivibile a profili di attendibilità, affidabilità, serietà e congruenza.

Con riferimento ai precedenti esercizi finanziari inerenti al Comune di Piacenza d'Adige (PD), la Sezione nell'ultima deliberazione, relativa al Bilancio di previsione 2019-2021 e al Rendiconto 2019 (n. 108/2022/PRSE):

- invitava nuovamente l'Ente, per gli esercizi futuri, a favorire un bilanciamento delle gestioni, al fine di perseguire, oltre all'equilibrio finale, anche i due equilibri intermedi di

parte corrente e di parte capitale;

- richiamava il necessario rispetto delle previsioni normative attinenti al risultato di amministrazione e, in particolare, dell'art. 187 del TUEL;
- rilevava che il Comune di Piacenza d'Adige, nel corso dell'esercizio 2019, si era avvalso dell'anticipazione di tesoreria, prendendo atto del fatto che lo stesso aveva provveduto alla restituzione, all'esito dell'esercizio;
- raccomandava il rispetto delle previsioni normative attinenti ai vincoli di cassa ed alla loro contabilizzazione, in particolare dell'art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL;
- rilevava, in merito ai rapporti di debito-credito con le partecipate dell'Ente, che la nota informativa allegata al Rendiconto non risultava corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi Organi di controllo ed invitava l'Ente ad attuare ogni utile iniziativa, volta a garantire il rispetto dei tempi relativi all'acquisizione della predetta asseverazione;
- raccomandava un attento e costante monitoraggio delle partecipazioni detenute (in particolare di quella al Consorzio Padova Sud), al fine di prevenire fenomeni patologici e ricadute negative sul bilancio dell'Ente;
- rilevava che, dopo la chiusura dell'esercizio 2019 ed entro la data di formazione dello schema di Rendiconto, erano stati riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio per euro 7.400,00 e raccomandava il rispetto delle norme a tal fine dettate (in particolare gli artt. 193 e 194 TUEL);
- riscontrava l'inosservanza del termine di adozione del Piano della performance, richiamando l'Ente al rispetto di quanto previsto in materia.

A seguito dell'esame dei questionari e delle relazioni dell'Organo di revisione sul Bilancio di previsione 2020-2022 e sul Rendiconto relativo all'esercizio 2020, nonché degli schemi di Bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), è emersa la situazione di seguito rappresentata.

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Equilibri di bilancio

Gli equilibri (corrente e finale) del Bilancio di previsione 2020-2022, risultanti dagli schemi trasmessi dall'Ente alla banca dati delle Amministrazioni pubbliche, rispettano le disposizioni di cui all'art. 162 del D.lgs. 167/2000.

L'approvazione del Bilancio e la trasmissione dei dati alla banca dati BDAP (compreso il Piano degli Indicatori e dei risultati attesi) è avvenuta nei termini.

RENDICONTO 2020

Effetti dell'emergenza sanitaria sulla gestione finanziaria 2020

Nella delibera del C.C. n. 6/2021, avente ad oggetto "*Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2020 ai sensi dell'art.227, d.lgs. n. 267/200*" e trasmessa sul portale Con.Te, congiuntamente al questionario sul rendiconto dell'esercizio 2020 e alla relazione dell'Organo di revisione, si legge quanto segue: "*La gestione dell'anno 2020 è*

stata fortemente condizionata dall'emergenza epidemiologica da Covid 19, che ha comportato maggiori oneri per l'Ente, sia dal punto di vista economico, che procedimentale. Numerosi sono stati gli adempimenti in corso d'anno necessari per attuare le iniziative promosse dall'Amministrazione centrale, a risorse umane e strumentali invariate. La circostanza sfavorevole continua a riproporsi, e probabilmente con effetti ancora più forti sulla comunità, anche nell'esercizio in corso. Nel risultato di amministrazione sono confluite risorse rese disponibili nel 2020, utilizzabili nell'esercizio in corso per sostenere la popolazione e per azioni di contrasto al diffondersi dell'epidemia. Altre maggiori risorse realizzate nell'esercizio 2020 hanno permesso la realizzazione di numerosi interventi, sia di piccola entità, ma necessari, sia di entità maggiore, senza far ricorso all'indebitamento. In parte tali maggiori risorse sono confluite nell'avanzo di amministrazione, e permetteranno futuri nuovi investimenti, che potranno essere realizzati grazie altresì al costante e proficuo impegno nel reperire risorse da altre amministrazioni pubbliche: Provincia, Regione e Stato”.

Ciò premesso, si sono rilevate incongruenze tra i vari dati riportati nei documenti a disposizione della Sezione e i dati indicati in BDAP. In particolare, nella sopra citata delibera n. 6/2021 e nella relazione dell'Organo di revisione, la composizione del risultato di amministrazione risulta la seguente:

Risultato di amministrazione € 555.037,92, di cui:

- a) Parte accantonata € 102.778,32;
- b) Parte vincolata € 117.187,49;
- c) Parte destinata a investimenti € 153.014,83;
- d) Parte disponibile € 182.057,28.

In BDAP la composizione riportata è la seguente:

Risultato di amministrazione € 555.037,92, di cui:

- a) Totale accantonamenti € 102.778,32;
- b) Totale parte vincolata € 83.215,49;
- c) Totale parte destinata agli investimenti € 153.014,83;
- d) Totale parte libera € 216.029,28.

Si è dunque osservata una variazione nella parte vincolata del risultato di amministrazione e, conseguentemente, nella parte disponibile.

Ipotizzando che la motivazione fosse legata agli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19, è stato richiesto all'Ente di indicare:

- la data di trasmissione della certificazione al MEF, quella di approvazione del Rendiconto, nonché la data di trasmissione degli schemi BDAP;
- se, successivamente all'approvazione del rendiconto, l'Ente abbia provveduto ad una ulteriore revisione dei vincoli (allegando il relativo atto) e se gli allegati del

Rendiconto 2020, concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e il relativo elenco analitico delle risorse vincolate (allegato a/2), come riportati nell'ultima versione trasmessa alla BDAP, risultino aggiornati, potendo pertanto considerarsi definitivi e coerenti con i dati della certificazione;

- quali siano i vincoli specificamente correlati alla certificazione covid19 apposti al risultato di amministrazione e come l'Ente ne abbia determinato l'ammontare.

È stato inoltre chiesto di confermare che le risorse siano state utilizzate specificamente per le finalità in relazione alle quali sono state assegnate; nel caso di risorse non utilizzate, si è ancora chiesto di confermare che le stesse siano confluite nel risultato di amministrazione e che si sia provveduto all'iscrizione dei vincoli di legge.

È stato richiesto, poi, con riferimento alle somme derivanti dal Fondo Funzioni Fondamentali (di cui all'art. 106 del DL 34/2020 e all'art. 39 del DL 104/2020) e dagli altri specifici ristori, se sia stata verificata la corretta contabilizzazione delle componenti certificate e dei vincoli conseguenti, nonché se sia stata effettuata la revisione degli allegati al Rendiconto.

Si è rilevato, infine, che l'Ente non ha applicato i risparmi (minori spese di gestione legate alla pandemia) alla spesa corrente o in conto capitale, nonostante nella certificazione Covid-19 prodotta al MEF (fonte: database Warehouse di RGS) risultassero minori spese 2020 "COVID-19" per € 16.996,00.

Al riguardo, l'Ente ha trasmesso quanto richiesto e ha relazionato come di seguito riportato: *"Con riferimento alla certificazione Covid19:*

- è stata inviata e protocollata in data 28.05.2021; il Rendiconto 2020 è stato approvato in data 20.04.2021; gli schemi BDAP sono stati trasmessi in data 23.04.2021;

- successivamente all'approvazione del rendiconto, l'Ente ha provveduto ad una revisione dei vincoli, riapprovando gli allegati A e A/2 al rendiconto in data 27.07.2021; in data 10.08.2021 sono stati ritrasmessi alla BDAP; pertanto, i dati presenti in BDAP sono stati aggiornati e possono considerarsi definitivi e coerenti con i dati della certificazione;

- i vincoli apposti al risultato di amministrazione specificamente correlati alla certificazione Covid19 sono i seguenti:

Vincoli derivanti dalla legge:

€ 67.009,96 per entrate da "Fondone Covid" rimaste al 31.12.2021 non utilizzate né per maggiori spese né per minori entrate (contributo € 125.981,96 – certificazione € 72.782,00 = € 53.199,96 da conservare per eventuale restituzione + TARI e TOSAP da riversare a gestori per complessivi € 13.810,00);

Vincoli derivanti da trasferimenti:

€ 1.196,86 di contributo per sanificazione seggi – quota rimasta non utilizzata al 31.12.2021 (contributo € 1.343,26 – impegnato € 146,40) € 9.175,48 di fondo per solidarietà alimentare - quota rimasta non utilizzata al 31.12.2021 (contributo €

18.350,96 – impegnato € 3.820,00 – FPV € 5.355,48)

€ 1.271,67 di fondo sanificazione uffici e lavoro straordinario Polizia Locale - quota rimasta non utilizzata al 31.12.2021 (contributo € 5.333,22 – impegnato € 4.061,55);

- si conferma l'utilizzo delle risorse per le finalità in relazione alle quali sono state assegnate; come specificato al punto precedente, le risorse non utilizzate sono confluite nel risultato di amministrazione con l'iscrizione in appositi vincoli di legge;

- l'Organo di Revisione ha verificato la corretta contabilizzazione delle componenti certificate, dei vincoli conseguenti e della revisione degli allegati al rendiconto;

- le minori spese di € 16.996,00 sono state accertate solamente in fase di rendiconto e pertanto non utilizzate durante l'esercizio 2020; i risparmi essendo riportati in certificazione, vanno a ridurre la quota di spese certificabili e pertanto ad aumentare l'eventuale quota di fondone Covid19 da restituire allo Stato in quanto non utilizzato; rientrano pertanto nella quota dell'avanzo 2020 vincolato”.

A seguito dei controlli effettuati sui documenti e sui dati trasmessi con nota istruttoria, la Sezione ha verificato la correttezza dei vincoli apposti sul risultato di amministrazione al 31.12.2020, in conseguenza degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19.

Equilibri di bilancio

Gli equilibri del Rendiconto 2020, risultanti dagli schemi trasmessi dall'Ente alla banca dati delle Amministrazioni pubbliche, sono così rappresentati:

EQUILIBRI DI BILANCIO SCHEMI BDAP	Rendiconto 2020
Risultato di competenza di parte Corrente (O1=G+H+I-L+M)	596.472,21
Risultato di competenza di parte Capitale (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)	- 146.580,36
Risultato di competenza (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)	449.891,85
Equilibrio di bilancio (W2)	340.564,24
Equilibrio complessivo (W3)	340.564,24

Si precisa che l'avanzo è stato applicato nei limiti dell'avanzo determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione, nel rispetto dell'art. 1, commi 897 e 989, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

L'Ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica.

Risultato di amministrazione

Risultato di amministrazione	Rendiconto 2020
Fondo cassa	757.266,60
Residui attivi	218.734,44
Residui passivi	227.652,78
FPV	193.310,34
Risultato di amministrazione	555.037,92
Totale accantonamenti	102.778,32

Di cui: FCDE	72.978,32
Totale parte vincolata	83.215,49
Totale parte destinata agli investimenti	153.014,83
Totale parte libera	216.029,28

Tra le quote accantonate si rileva, in particolare, quanto di seguito riportato.

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020: il fondo, calcolato secondo il metodo ordinario, è pari a € 72.978,32 (pari al 33,36% dei residui attivi totali).

Fondo contenziosi: nella relazione dell'Organo di revisione si legge: *“Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro 2.000,00, determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) e ha tenuto conto di quanto previsto dall'OIC 31 per la definizione della gradualità di rischio, per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze. L'Organo di revisione ha effettuato la congruità dell'accantonamento”*.

Fondo per perdite partecipate: il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per tale fondo pari a € 21.000,00.

Fondo indennità di fine mandato: si rileva che al 31.12 non è stato costituito un fondo per l'indennità di fine mandato. Al riguardo l'Organo di revisione precisa che *“Il fondo per indennità di fine mandato del Sindaco viene istituito a partire dall'esercizio 2021, quando il mandato inizia ad avere durata superiore a trenta mesi”*.

Altri fondi e accantonamenti: il Revisore Unico ha verificato che nel risultato di amministrazione è presente un accantonamento pari a € 6.800,00 per gli aumenti contrattuali del personale dipendente.

GESTIONE DEI RESIDUI E CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

L'ammontare dei residui attivi al 31.12.2020 è pari ad € 218.734,44, in aumento rispetto all'esercizio precedente (in cui era pari a € 184.072,84). La relativa composizione è di seguito rappresentata:

- residui attivi da gestione di competenza € 129.168,39 (59,05% del totale);
- residui attivi da gestione dei residui € 89.566,05 (40,95% del totale).

Il tasso di smaltimento per riscossione dei residui attivi totali è pari al 46,19 %. In particolare, la gestione dei residui evidenzia, nella riscossione di quelli del titolo III, una percentuale del 44,09% e dunque migliorabile:

RISULTATO GESTIONE RESIDUI	Rendiconto 2020 (iniziali + riaccertati) (a)	Rendiconto 2020 riscossioni in c/residui (b)	% (b/a)
Tit. 1 residui	26.779,02	14.397,81	53,77%
Tit. 3 residui	89.637,60	39.522,54	44,09%
			% (b/a)

RISULTATO GESTIONE COMPETENZA	Rendiconto 2020 accertamenti (a)	Rendiconto 2020 riscossioni in c/competenza (b)	
Tit. 1 competenza	1.056.304,44	1.022.270,64	96,78%
Tit. 3 competenza	141.542,68	112.312,64	79,35%

Per quanto concerne la movimentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione, si riscontrano residui attivi al 01.01.2020 pari ad euro 18.531,89 e residui riscossi nel 2020 pari a € 5.715,00 (30,84% di riscossione). Si segnala, inoltre, la voce “Sanzioni amministrative per violazioni codice della strada”, che registra residui attivi al 01.01.2020 pari ad euro 38.223,17 e residui riscossi nel 2020 pari a € 13.686,10 (35,81% di riscossione).

Quanto sopra rappresentato evidenzia una certa difficoltà nella riscossione dei residui. Si è pertanto chiesto all’Ente di illustrare le azioni intraprese al fine di rendere più efficiente la relativa attività, nonché gli importi riscossi ad oggi; lo stesso ha risposto quanto segue: *“Relativamente alla voce “Sanzioni amministrative per violazioni codice della strada”, nel 2022 è iniziata l’attività di recupero tramite ruolo coattivo per rendere più efficace l’attività di riscossione. Per quanto riguarda l’evasione tributaria, l’attività di riscossione coattiva è stata rallentata per un ritardo di consegna all’Ufficio Tributi del software, che non ha reso possibile procedere con l’emissione dei ruoli. Si precisa che l’Ente è di piccole dimensioni, con poco personale a disposizione che si occupa altresì di molteplici settori, il che rende difficoltoso dedicarsi anche all’attività di recupero dell’evasione tributaria.*

Ad oggi rimangono complessivamente da riscuotere per residui antecedenti al 2020 € 45.284,15 mentre per accertamenti del 2020 € 5.249,07”.

Si raccomanda la prosecuzione delle attività dirette a migliorare l’efficienza nella riscossione e nella gestione dei residui.

Riscossione a seguito di attività di verifica e controllo IMU:

Si rileva che è stato risposto negativamente alle seguenti domande preliminari, contenute nel questionario sul rendiconto 2020: *“Il competente Ufficio dell’Ente ha disciplinato, anche in via informale, le modalità di affidamento del carico nelle more del DM attuativo di cui all’art. 1, co. 792, lett. b), legge n. 160/2019?”; “L’Ente ha adeguato i propri strumenti regolamentari in materia di rateazione delle entrate ai sensi dell’art. 1, commi 796 e ss., legge n. 160/2019?”.*

Inoltre, relativamente al prospetto che indica i volumi di attività di accertamento fiscale svolta nel quadriennio considerato ed ai correlati importi accertati e riscossi, si osserva che, nell’esercizio 2020, tale attività risulta decisamente diminuita rispetto all’esercizio precedente, con una percentuale di riscossione pari al 15,52%:

Totali			
Anno d'imposta	Numero avvisi di accertamento notificati	Totale maggiore imposta accertata	Totale incassato
2017	0,00	0,00	0,00

2018	266,00	53.483,00	19.842,00
2019	159,00	246.275,00	225.601,00
2020	80,00	17.969,00	2.788,00

È stato pertanto chiesto di relazionare in merito e di illustrare le azioni intraprese dall'Ente, al fine di rendere più efficiente l'attività di riscossione.

Le deduzioni fornite, al riguardo, dall'Amministrazione comunale sono le seguenti: *“Come già scritto al punto precedente, l'attività di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione è stato sospeso per assenza di un software che rendesse l'Ufficio Tributi in grado di provvedervi, e per il poco personale e tempo a disposizione per la medesima.*

Nel Regolamento per la “Nuova IMU” approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 30.06.2020 all'art. 11 “Accertamento e rateazione” è presente il rimando alla legge n. 160 del 2019”.

L'esercizio 2019 non è raffrontabile con il 2020 in quanto il 2019 presentava un'importante posta tributaria relativa ad un unico contribuente completamente riscossa che ha alzato notevolmente la percentuale di riscossione. La minore attività del 2020 è dovuta altresì alla sospensione delle notifiche a causa del Covid19. Al momento l'Ufficio Tributi è appena stato dotato di apposito software, e si conta quanto prima di accelerare l'attività di riscossione”.

Il Collegio osserva che un'attività di riscossione delle entrate non efficiente costituisce una criticità suscettibile di incidere negativamente sulla gestione, ritardando anche il conseguimento delle risorse necessarie a far fronte alle spese programmate.

Si raccomanda, pertanto, anche in tale ambito, di adottare tutte le iniziative utili a migliorare l'efficienza nella riscossione.

SITUAZIONE DI CASSA

Situazione di cassa	Rendiconto 2020
Fondo cassa finale	757.266,60
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL	0,00
Cassa vincolata	0,00
Tempestività dei pagamenti	-21,49

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del tesoriere.

L'Ente, inoltre, non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Si rileva, poi, che la cassa vincolata al 31.12.2020 è pari a zero. A tale riguardo, nella propria relazione, l'Organo di revisione dichiara quanto segue: *“Il Revisore Unico ha verificato che il Comune si sia dotato di una gestione della cassa vincolata, che non presenta movimentazioni”.*

L'Ente registra, per l'anno 2020, un indicatore di tempestività dei pagamenti di - 21,49 giorni.

INDEBITAMENTO

	Rendiconto 2020
Debito complessivo a fine anno	681.478,10

Rinegoziazione dei mutui: l'Ente ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui:

	IMPORTO
Mutui estinti e rinegoziati	306.582,76
Risorse derivanti dalla rinegoziazione	4.119,18
di cui destinate a spesa corrente	4.119,18
di cui destinate a spesa in conto capitale	0,00
Contributi ricevuti ai sensi dell'art. 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, come introdotto dalla legge 7 agosto 2016 n. 160, in caso di estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari	0,00

Come si evince dalla tabella sopra riportata, le risorse derivanti dalla predetta rinegoziazione (€ 4.119,18) sono destinate alla spesa corrente. Al riguardo, il D.L. 19/06/2015, n. 78, all'art. 7, comma 2, stabilisce che *“Per gli anni dal 2015 al 2023, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione”*.

Organismi Partecipati

L'Organo di revisione, nella propria relazione, sul Fondo perdite società partecipate, comunica quanto segue: *“È stato accantonato un importo di euro 21.000,00. L'Organo di revisione ha verificato la congruità dell'accantonamento in considerazione che con decreto del 18.06.2020, depositato il 03.07.2020, il Tribunale di Rovigo ha omologato l'accordo di ristrutturazione ex art. 182bis L.F. presentato dal Consorzio Padova Sud che prevede:*

(i) la riduzione dei debiti nei confronti delle società SESA S.p.A. e Gestione Ambiente con la remissione e/o compensazione degli stessi;

(ii) il dilazionamento/rimodulazione sino al 30 giugno 2025 dei debiti verso i Comuni consorziati aderenti con impegno del Consorzio al pagamento dei medesimi in una unica soluzione entro tale data “compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili alla predetta data - mentre per i Comuni non aderenti è stato previsto il pagamento nei 120 giorni dall'omologa (salvo riserva ogni più ampia contestazione);

(iii) la continuità dell'attività svolta dal Consorzio per una durata di sette anni, ovvero fino al termine del 30.06.2025, data convenzionalmente convenuta coincidente con la scadenza della Concessione sottoscritta con l'ATI. La funzione del Consorzio nel corso dei successivi anni di esecuzione dell'accordo sarà sostanzialmente limitata al controllo del rispetto della Concessione da parte dell'ATI e di Gestione Ambiente, oltre che all'esecuzione della convenzione in essere con il Comune di Casalserugo sino alla naturale scadenza prevista nell'anno 2022.

Con l'omologazione dell'Accordo ex art. 182 bis L.F. SESA - G.A. dell'Accordo ex art. 182 bis L.F. Fallimento Padova TRE e degli Accordi ex art. 182 bis L.F. Comuni Consorziati sottoscritti in data 12 marzo 2020 dal Consorzio Padova Sud con i creditori aderenti il Consorzio potrà recepire:

(i) lo stralcio integrale dei crediti SESA S.p.A. e Gestione Ambiente S.c.a.r.l. con contestuale, in contropartita, cessione, al corrispettivo di euro 2.959.288,76, a Gestione Ambiente di quota parte degli incassi dei crediti posseduti da CPS (49% dei crediti definiti "Utenti Gestioni 2015- 2016 e 2017" comprensivi anche delle relative fatture da emettere);

(ii) l'accordo con il Fallimento Padova T.R.E. S.r.l. con rinuncia a qualsiasi azione astrattamente ideabile verso il Consorzio in relazione ai rapporti con la Fallita Padova TRE e contestuale riconoscimento, da parte del Consorzio, quale corrispettivo, a favore del Fallimento Padova TRE degli incassi dei crediti da percepire da parte del Consorzio (100% dei crediti per utenti ceduti - relativi alla fatturazione PD3 sino al 1° semestre 2015 - e 51% dei crediti Utenti Gestioni 2015-2016 e 2017 comprensivi anche delle relative fatture da emettere);

(iii) la liberazione del Fondo Differenze di Gestione alimentato nel corso degli esercizi 2016 e 2017 dal Consorzio al fine di mitigare gli effetti negativi relativi alla svalutazione dei costi sospesi iscritti in bilancio alla data del 31 dicembre 2014;

(iv) la rimodulazione del debito del Consorzio nei confronti dei Comuni Consorziati (per l'importo totale di euro 1.788.825) con la nuova scadenza al 30.06.2025 e l'impegno di pagamento da parte del Consorzio in unica soluzione alla predetta scadenza "compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili alla predetta data".

Il recepimento delle predette rettifiche consentirà al Consorzio finanziariamente di liberare liquidità per pagare i creditori non aderenti e patrimonialmente di ritornare ad un patrimonio netto positivo. La stesura di un bilancio intermedio al 31.07.2020, che recepisce le operazioni finanziarie previste dall'omologa, ha evidenziato un esercizio in utile e un patrimonio netto positivo".

Si richiamano le raccomandazioni effettuate a seguito dei controlli eseguiti dalla Sezione sui Rendiconti degli esercizi precedenti (deliberazioni nn. 211/2021/PRSE e 108/2022/PRSE), in merito alla suddetta partecipata.

Ulteriori controlli

Si osserva, inoltre, con particolare riferimento a quanto dichiarato dall'Organo di revisione, che, per l'esercizio 2020:

- nelle domande preliminari del questionario non vengono segnalate criticità;
- il Rendiconto è stato approvato entro i termini di legge e la trasmissione dei dati alla banca dati BDAP è avvenuta nei termini;
- in merito all'evoluzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità sono state chieste le motivazioni delle risposte negative alle seguenti domande preliminari: "L'importo dei crediti inesigibili è stato indicato nell'Allegato C al rendiconto ai fini della

definizione del fondo svalutazione crediti?” e “Sono stati mantenuti nello Stato Patrimoniale i crediti dichiarati inesigibili e non prescritti, come previsto dall’art. 230, co. 5, TUEL?”.

Al riguardo è stato comunicato quanto segue: “Il credito di € 16.700,00 stralciato e ritenuto inesigibile era relativo ad una quota di mutuo ancora da erogare iscritto per errore negli esercizi precedenti fra i crediti da riscuotere, relativo ad un’opera conclusa da tempo. Non rientrava fra le voci ricomprese nel Fondo crediti di dubbia esigibilità e pertanto non è stato indicato nell’allegato C; non è stato mantenuto nello Stato Patrimoniale in quanto considerato già prescritto”.

Il Collegio raccomanda una corretta rilevazione contabile dei vari fenomeni economico-finanziari, ai fini di una corretta tenuta della contabilità dell’Ente;

- l’indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL, nonché la soglia stabilita dal relativo parametro di deficitarietà;
- l’Ente ha provveduto nel corso dell’esercizio al riconoscimento e al finanziamento di debiti fuori bilancio, con deliberazione del Consiglio n. 4 del 17/03/2020, per l’importo di € 7.400,00, ai sensi dell’art. 194, lettera e);
- la spesa per il personale rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente e non vengono segnalate criticità in ordine alla contrattazione integrativa;
- la costituzione del fondo per il salario accessorio è stata certificata dall’Organo di revisione;
- l’Ente, per l’adozione del Piano della performance, di cui al D.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, ha assunto uno specifico provvedimento in data 11/02/2020.

Sulla base dei dati riportati nel questionario e considerato che il Bilancio di previsione è stato approvato con deliberazione consiliare in data 30/12/2019, si rileva che la tempistica di approvazione risulta tardiva;

- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il relativo principio contabile;
- non sono segnalate criticità in ordine alla situazione economica-patrimoniale.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze delle relazioni rese dall’Organo di revisione, esaminati i questionari sul Bilancio di previsione per gli anni 2020/2022 e sul Rendiconto per l’esercizio 2020 del Comune di Piacenza d’Adige (PD):

- raccomanda la prosecuzione di ogni azione diretta a migliorare l’efficienza nella riscossione e nella gestione dei residui;

- rileva la necessità di uniformare l’attività di riscossione alle disposizioni di cui alla legge n. 160/2019 richiamate in parte motiva;

- ribadisce le raccomandazioni formulate nei precedenti esercizi (deliberazioni nn. 211/2021/PRSE e 108/2022/PRSE), in merito alla partecipata “Consorzio Padova Sud”;

- raccomanda una più attenta rilevazione contabile dei vari fenomeni economico-finanziari, ai fini di una corretta tenuta della contabilità dell'Ente;
- rileva l'avvenuto riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio classificabili fra quelli previsti dall'art. 194, comma 1, lett. e (acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa), per l'importo di € 7.400,00;
- riscontra l'inosservanza, anche nel 2020, del termine di adozione del Piano della performance e richiama l'Ente al rispetto dei termini previsti in materia.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia, ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. n. 33/2013.

Copia della stessa pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Piacenza d'Adige (PD).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 15 dicembre 2022.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

f.to digitalmente Daniela D'Amaro

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 15 febbraio 2023

Il Direttore di Segreteria f.f.

f.to digitalmente Alessia Boldrin